

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 16

Adunanza 19 aprile 2001

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI NICHELINO - VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 362 - 87383/2001

Sotto la presidenza del Vice Presidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Vice Segretario Generale ALBERTO PERRON CABUS.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e l'Assessore BARBARA TIBALDI.

Il Vice Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Nichelino:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 111-27050 del 30/07/1993 e di Variante al P.R.G.C., approvata con deliberazione G.R. n. 17-00058 del 10/07/1995;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 50 del 30/04/1999, il progetto definitivo della Variante strutturale n. 2 al P.R.G.C.;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 79 del 20/12/2000, successivamente rettificata con deliberazione del C.C. n. 17 del 13/02/2001, il progetto preliminare della Variante parziale n. 3 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha fatto pervenire alla Provincia, in data 12/03/2001, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del suddetto settimo comma dell'art. 17;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalle deliberazioni di C.C. n. 79/2000 e n. 17/2001 di adozione e dagli elaborati tecnici allegati;

Rilevato che la Variante in oggetto propone l'adeguamento alla L.R. n. 28/99 sul commercio ed alla Deliberazione del C.R. n. 563-1314 del 29/10/1999; l'adeguamento tiene conto, per quanto attiene le localizzazioni commerciali, anche delle nuove previsioni localizzative introdotte dalla Variante strutturale n. 2 al P.R.G.C. in itinere.

L'approvazione della bozza di protocollo d'intesa da stipularsi tra i Comuni di Vinovo, Nichelino e la Juventus F.C. S.p.a., relativo alla realizzazione di strutture commerciali "L3" e sportive, ha determinato la rettifica della Variante parziale n. 3;

Evidenziato che, con separato provvedimento, la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della Variante con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed i progetti sovracomunali approvati;

Dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

Vista la deliberazione del C.P. n. 621 - 71253/1999 in data 28/04/1999, con la quale è stato adottato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, attualmente in Regione per l'approvazione;

Visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui piani regolatori generali comunali ed intercomunali e loro varianti;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 12/04/2001, il quale propone la presentazione di una osservazione della quale si ritiene di condividerne il contenuto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al progetto preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. del Comune di Nichelino, adottato con deliberazione del C.C. n. 79 del 20/12/2000, successivamente rettificata con deliberazione del C.C. n. 17 del 13/02/2001:

- a) si rileva che la Variante in oggetto non è stata redatta sulle tavole del P.R.G.C. vigente, come prescritto dall'art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e dalla deliberazione della G.R. n. 42-29532 del 01/03/2000 (cfr. capitolo 1, punto b) *"Gli elaborati del Piano Regolatore dovranno essere integrati da apposita cartografia così come previsto all'art. 7 comma 6 della L.R. 28/1999 nella quale i Comuni, avvalendosi delle tavole di*

Piano ritenute più idonee, rappresenteranno le perimetrazioni degli addensamenti commerciali così come previsto all'art. 12 comma 4 della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999";

- b) si riscontra che l'Amministrazione Comunale ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 16 del 13/02/2001, la bozza del protocollo di intesa da stipularsi tra i Comuni di Vinovo, Nichelino e la Juventus F.C. S.p.a., relativo all'insediamento di strutture commerciali "L3" e sportive nell'ambito del territorio comunale e che il procoltollo d'intesa succitato (cfr. deliberazione C.C. n. 17/2001)"... *comporta necessariamente una rettifica della variante n. 3 parziale al P.R.G.C. vigente adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 20/12/2000 ed in particolare la ridefinizione degli insediamenti commerciali*".

A tale proposito si richiamano le determinazioni assunte dal Consiglio Provinciale con l'approvazione della mozione prot. n. 61857/2001 del 13/03/2001 ad oggetto "Mondo Juve - Centro Commerciale di Nichelino e Vinovo", con le quali si evidenziano perplessità in ordine al tipo di intervento (verificato in relazione all'abitato di Nichelino e non già ai più vicini insediamenti di Candiolo e Borgaretto), agli oneri dovuti al Comune (dei quali non è rilevabile la congruità) all'accessibilità (non verificata attraverso i flussi di mobilità che verrà ingenerata) ed all'impatto ambientale, in un'area di particolare sensibilità naturalistica e storica quale quella costituita dal vicino parco di Stupinigi.

In considerazione di quanto sopra, si ribadisce sin da ora che scelte insediative di particolare rilevanza, quali il proposto insediamento "Mondo Juve", devono essere attentamente valutate in un quadro di riferimento sovracomunale, al fine di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e realtà periferiche nell'area metropolitana torinese, tenendo conto in particolare sia dell'esigenza di verificare l'opportunità di nuovi insediamenti di tipo "L3" alla luce di quanto già esistente, sia del corretto rapporto tra queste strutture ed il commercio al dettaglio, sia della salvaguardia ambientale del territorio provinciale.

Si ritiene inoltre che l'insediamento proposto produrrà effetti indotti dei quali la Variante strutturale n. 2 al P.R.G.C. in itinere dovrà tenere conto; in questo senso, risulta del tutto prematura l'adozione della Variante n. 3 in oggetto;

2. di trasmettere al Comune di Nichelino, la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Vice Segretario Generale
f.to A. Perron Cabus

Il Vice Presidente
f.to G. Gamba